



Roma, 2 gennaio 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 00003

Oggetto: Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2020 - 2022. Entrata in vigore dal 1 gennaio 2020.

Sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale N.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario N. 45](#) è stata pubblicata la legge di bilancio 2020 in vigore dal 1° gennaio 2020. Di seguito le misure di rilievo.

Comma 81 (Edilizia sanitaria)

Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, lo stanziamento è elevato a 30 miliardi di euro.

Comma 271 (Contratti formazione specialistica in medicina)

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, l'autorizzazione di spesa è ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Comma 334

Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria anche i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento.

Commi 348-352 (Obbligo esposizione in Farmacia N. Verde Antiviolenza e Antistalking)

Anche nelle farmacie è previsto l'obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



entrata in vigore della presente legge, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

Comma 361 (*Detrazioni fiscali per spese veterinarie*)

E' possibile la detrazione di un importo pari al 22% delle spese veterinarie, fino a euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11.

Commi da 446 a 448 (*Abolizione Superticket*)

Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure (**superticket**), **la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, è abolita**. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Commi da 449 a 450 (*Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale*)

Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, è autorizzato un contributo pari ad **euro 235.834.000**. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse alle regioni, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attività assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le apparecchiature sanitarie di cui sopra, di proprietà delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici, secondo modalità individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo.



Comma 456 e 457 (*Disposizioni per l'acquisto di sostituti del latte materno*)

Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e, comunque fino al sesto mese di vita del neonato, presso il Ministero della salute è istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le misure attuative.

Commi 461 e 462 (*Farmacie dei servizi*)

La sperimentazione della farmacia dei servizi è prolungata di un altro biennio (2021 e 2022) e viene estesa, per il medesimo periodo, a tutte le Regioni a statuto ordinario; a tal fine le risorse sono integrate: **25,3 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un importo complessivo di 50,6 milioni di euro.

Il comma 462 prevede, in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilità di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi di cui sopra, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia



Comma 464 (*Disposizioni in materia di medicinali omeopatici*)

I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022.

Comma 634 (*Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile*)

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego MACSI; sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili, i dispositivi medici nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Commi da 661 (*Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti*)

E' istituita un'imposta sulle "bevande edulcorate", ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.

Commi 679 e 680 (*Tracciabilità delle detrazioni*)

Dal 1° gennaio 2020, le detrazioni dall'imposta, nella misura del 19%, previste dall'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (bonifici, moneta elettronica, ecc.)

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. E' possibile pertanto detrarre tali spese anche se effettuate per contanti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali